

Consiglio di Stato, Sezione V - Sentenza 08/10/2007 n. 5222

d.lgs 163/06 Articoli 134 - Codici 134.1

Ai fini dell'esercizio della facoltà di recesso, non può ritenersi sufficiente il semplice decorso di sessanta giorni dall'aggiudicazione, senza considerare tuttavia la necessaria fase sospensiva successiva all'aggiudicazione (riguardante, per esempio, il termine per il deposito della cauzione definitiva e della polizza assicurativa unitamente all'altra documentazione richiesta, la verifica del possesso dei requisiti da parte dell'Amministrazione tra cui anche l'assenza delle cause ostative previste dalla normativa antimafia ai sensi dell'art. 4 D.L.vo 8.8.1994 n.490 e successive modificazioni, le liberatorie degli enti previdenziali e assistenziali, le approvazioni di rito e quant'altro).